

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 3 dicembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO ROTTARO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1709 - 293228/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Settimo Rottaro risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 75-40853 del 5/02/1985, successivamente modificato con Variante approvata dalla Regione con deliberazione G.R. 13-22595 del 6/10/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 18/10/2002, la Variante Parziale n. 1 al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 24/10/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Settimo Rottaro sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 546 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 597 ettari di collina, di cui 469 presentano pendenze inferiori al 5°, 126 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 2 ettari con pendenze superiori ai 20°; 123 ettari appartengono alla Classe I^a della Capacità d'Uso dei Suoli e 64 alla Classe II^a. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 62 ettari, che costituisce il 11% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Autostrada A5 (bretella Ivrea – Santhià) e dalla Strada Provinciale n. 56;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalla seguente acqua pubblica: Roggia Violana;
- tutela ambientale:
 - parte del territorio comunale (circa 7 ettari) è interessata dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10062 denominato "*Stagno Interrato di Settimo Rottaro*";
 - una vasta porzione del territorio comunale ricade inoltre nella zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea, per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza regionale; nelle more della formazione del Piano si applicano i disposti dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Settimo Rottaro, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al P.R.G.I.

- l'area di completamento "*Rcp 3*", di capacità edificatoria di mc 670, viene eliminata e trasformata in area confermata "*Rcf*";
- su un fabbricato prospiciente via Della Selva viene variato il tipo di intervento da "restauro e risanamento conservativo" a "ristrutturazione edilizia";
- l'area di completamento "*Rcp 7*" di capacità edificatoria di mc 1.165 viene eliminata e trasformata parte in area confermata "*Rcf*" e parte in area agricola per orti;
- l'area per attrezzature, parcheggio e servizi posta su via Cossano, viene variata per mq 1.041 in "*Rcf*" e per mq 3.510 in "area agricola per orti", superficie totale area mq 4.551;
- nel lotto antistante all'area sopracitata, viene individuata una nuova area con destinazione "*verde attrezzato, parcheggio e sport*", di superficie pari a mq 4.655;
- un'area agricola di superficie pari a mq 790 viene variata in "*area agricola per orti*";
- un'area agricola ed una porzione di area confermata "*Rcf*", con superficie complessiva di mq 1.416, vengono inserite in area di completamento residenziale ed individuate con la sigla "*Rcp 10*", con indice di edificabilità di mc/mq 0,50 e con potenzialità edificatoria di mc 708;
- un'area agricola di mq 976 viene variata in area confermata "*Rcf*";
- un'area agricola di mq 1492, viene inserita in area di completamento residenziale ed individuata con la sigla "*Rcp 11*", con indice di edificabilità di mc/mq 0,50 e potenzialità edificatoria di mc 746;
- la Variante parziale prevede inoltre l'eliminazione delle aree edificabili di completamento "*Rcp 3*" e "*Rcp7*" e l'inserimento delle aree "*Rcp 10* e *11*"; per quanto riguarda l'area a

servizi vi è un aumento pari a mq 104 (4.655 - 4.551), che rientra in quanto consentito dal comma 7 dell'art. 17 L.R. n. 56/77;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emerge dalla deliberazione C.C. n. 15 del 18/10/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/12/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/11/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate alcune osservazioni, con le quali:

- si riscontra che il tessuto edilizio di interesse storico – documentario del Comune è caratterizzato da regolarità e uniformità di tipologie ed allineamenti (in senso est-ovest). Le caratteristiche sopra riportate sono già state parzialmente compromesse con le previsioni del P.R.G.I. vigente, che ha determinato una sfilacciatura dell'abitato. La Variante parziale in oggetto propone, tra l'altro, la rilocalizzazione di aree edificabili ed a servizi, contribuendo ulteriormente alla frammentazione edilizia ed alla attenuazione delle caratteristiche di regolarità e uniformità del costruito; in particolare si sottolineano le rilocalizzazioni "Rcp 10 e 11" ubicate rispettivamente ai margini ed all'esterno delle aree edificate;
- si invita il Comune a verificare attentamente la congruità di quanto proposto, con riferimento alle prescrizioni del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, la quale precisa: *"Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano"*;
- si rileva che la Variante, anche se propone nuove aree edificabili, è priva di documentazione geologico-tecnica. Ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, si ricorda che *"... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77."*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Rottaro, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 18/10/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Rottaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso